

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE - PROCEDURA

NORMATIVA. Costituzione: Art.12 sul tricolore italiano; Legge 5 febbraio 1998, n. 22: Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'UE; DPR 7 aprile 2000, n. 121: Regolamento sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'UE da parte delle PA e degli enti pubblici.

CRITERI E MODALITA' DI ESPOSIZIONE. La materia è regolata dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal DPR 7 aprile 2000, n. 121, che stabiliscono criteri e modalità di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione Europea all'esterno di tutti gli edifici sedi di uffici pubblici e istituzioni.

Giova ricordare quanto disposto dall'art. 9, del citato DPR n.121/2000: "Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera."

Presidenza del Consiglio. Ufficio del Cerimoniale di Stato. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (art. 12 Cost.). I "codici pantone" del tricolore sono i seguenti:

Verde: 17-6153

Bianco: 11-0601

Rosso: 18-1662

Orientativamente le dimensioni ordinarie delle bandiere sono: per esterno cm 300x200 oppure cm. 450x300 (asta da balcone m 4, asta da terra m 8); per interno cm 150x100 (asta da interno cm 250).

Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno. I rappresentanti del Governo nelle Province vigilano sull'adempimento delle norme sulla esposizione delle bandiere. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle Regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno delle sedi centrali dei seguenti organismi pubblici: organi costituzionali e di rilievo costituzionale; la sede del Governo allorché il Consiglio dei Ministri è riunito; i Ministeri; i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione di riunioni; gli uffici giudiziari; le scuole e le università statali. Vengono inoltre esposte: all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le Regioni e i rappresentanti del Governo nelle Province (ove previsti); all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla Provincia; all'esterno delle sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale.

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Le bandiere vengono ancora esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni nelle seguenti giornate: 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unità nazionale); 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite; in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

(tratto dalla L. 5 febbraio 1998, n. 22 - Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'UE - e dal DPR 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici)

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI PUBBLICI.

All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'UE sono esposte negli uffici: dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale; dei titolari della massima carica istituzionale delle autorità indipendenti; dei dirigenti degli uffici giudiziari; dei capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Negli stessi luoghi si espone anche il ritratto del Capo dello Stato. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.

COME SI ESPONGONO LE BANDIERE.

1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra (guardando l'edificio e ponendosi di fronte, a sinistra) ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.

(Art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. - Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici)